

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza dell'8 gennaio 2025, e successive integrazioni, con la quale la Scuola «COIRAG - Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi» ha chiesto lo spostamento della sede principale di Milano, da via Gran Sasso n. 22, che verrà chiusa, a via Pinturicchio n. 1, mantenendo il medesimo numero di allievi;

Vista la comunicazione del 17 luglio 2025 con la quale la Scuola «COIRAG - Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi» ha dichiarato che, immediatamente a seguito della pubblicazione dell'eventuale decreto di approvazione della suddetta istanza, la sede di Milano, via Gran Sasso n. 22, sarà definitivamente chiusa con conseguente cessazione presso tale sede di ogni attività formativa per la quale la stessa era stata autorizzata in precedenza;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 20 febbraio 2025 n. 50 in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la Scuola «COIRAG - Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi» è autorizzata a spostare la sede principale di Milano, da via Gran Sasso n. 22, che verrà chiusa, a via Pinturicchio n. 1, mantenendo il medesimo numero di allievi.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 2025

Il direttore generale: CERRACCHIO

25A04944

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 giugno 2025.

Contenuti della visita veterinaria del cavallo atleta.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Visti l'articolo 9 e l'articolo 33 della Costituzione italiana;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») e, in particolare l'articolo 1, comma 2;

Visto il regolamento di esecuzione 2021/963/UE della Commissione del 10 giugno 2021 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente: «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo»;

Visto, in particolare, l'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ai sensi del quale: «Il cavallo atleta per svolgere attività sportiva è sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva effettuata da un veterinario abilitato alla professione che attua anche le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti della Federazione italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon moderno o della Fitetrec-Ante o dell'Ente di promozione sportiva o paralimpici riconosciuti per gli sport equestri presso i quali il cavallo è tesserato»;

Visto il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport, 29 gennaio 2024, concernente l'approvazione del Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 9;



Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, che dispone che l'ente CONI «cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali.»;

Visto l'articolo 23, comma 1-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in base al quale con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport sono definiti i contenuti della visita veterinaria e, con lo stesso decreto, sono definiti le modalità e i contenuti dell'accertamento dell'idoneità dell'animale ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo medesimo;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021, concernente la gestione e il funzionamento dell'anagrafe degli equini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 2021, n. 302;

Tenuto conto degli esiti del tavolo di lavoro organizzato dalla Direzione generale della salute animale con i portatori di interesse maggiormente rappresentativi degli sport equestri, nell'ambito del quale è stato condiviso l'obiettivo comune di fornire indicazioni sui contenuti dell'accertamento dell'idoneità dell'animale per l'ammissione a una manifestazione, competizione o evento sportivo;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i contenuti della visita veterinaria cui è sottoposto annualmente il cavallo atleta per poter svolgere attività sportiva e le modalità e i contenuti dell'accertamento dell'idoneità degli equidi per l'ammissione a una manifestazione, competizione o evento sportivo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e le seguenti:

a) attività sportiva: ogni disciplina sportiva o attività sportiva che, secondo la definizione di sport di cui all'articolo 2, comma 1, lettera nn), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli e che è inclusa nell'elenco allegato al Regolamento sulla disciplina, conservazione e gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e svolta con «cavalli atleti» e quindi con equidi aventi i requisiti indicati all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

b) evento sportivo: ogni manifestazione, competizione o evento in cui vengono impiegati cavalli atleti nell'ambito di attività sportive;

c) operatore: come definito all'articolo 2, punto 3) del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963;

d) enti: gli enti presso i quali i cavalli atleti sono iscritti nel «repertorio cavalli atleti», Federazione italiana sport equestri, Federazione pentathlon moderno, Fitetrec-Ante, enti di promozione sportiva, anche paralimpici riconosciuti per gli sport equestri, o presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

e) medico veterinario: soggetto in possesso di diploma di laurea in medicina veterinaria, abilitato alla professione e iscritto all'ordine professionale.

Art. 3.

Visita di idoneità annuale del cavallo atleta

1. L'accertamento dell'idoneità del cavallo atleta per lo svolgimento delle attività sportive è determinato dal medico veterinario sulla base della valutazione sanitaria dell'equide tenuto anche conto delle norme stabilite dagli enti presso i quali il cavallo è iscritto al repertorio del cavallo atleta.

2. Ai fini del riconoscimento dell'idoneità annuale il cavallo atleta è sottoposto ad una visita svolta sulla base delle indicazioni riportate nell'allegato 1 del presente decreto.

3. Il medico veterinario che visita il cavallo atleta può, su sospetto clinico, chiedere esami specialistici e strumentali.

4. In occasione del riconoscimento dell'idoneità di cui ai commi 1 e 2, il medico veterinario procede alla compilazione di una scheda di valutazione medico veterinaria conforme al modello di cui all'allegato 2 e la mette a disposizione dell'operatore.

5. Il medico veterinario rilascia il certificato di idoneità per il cavallo atleta secondo il modello di cui all'allegato 3, valido fino alla successiva visita di idoneità e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dall'effettuazione della visita.

6. Il certificato di idoneità di cui al comma 5 può riportare delle specifiche relative all'idoneità all'esercizio di una o più attività sportive proprie degli enti presso cui il cavallo atleta è iscritto al repertorio cavalli atleti, così come delle limitazioni riferite ad altre discipline o a livelli agonistici che prevedono un particolare impegno.

7. Il certificato di idoneità di cui al comma 5 deve essere conservato dall'operatore. Sono fatte salve le competenze di ogni ente presso cui il cavallo atleta è iscritto nel repertorio cavalli atleti, circa la gestione e la verifica della sussistenza di detti certificati.

8. La documentazione di cui agli allegati 2 e 3 deve essere redatta in formato elettronico, utilizzando esclusivamente i modelli resi disponibili nella Banca dati nazionale degli equini, istituita dal Ministero della salute presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Tale documentazione, unitamente agli eventuali



accertamenti effettuati nel corso della visita, è resa disponibile al medico veterinario che, su richiesta, la trasmette all'ente presso cui il cavallo è iscritto al repertorio dei cavalli atleti.

Art. 4.

Mancata idoneità

1. Qualora, a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 3, non ricorrono le condizioni per il rilascio del certificato di idoneità, il medico veterinario specifica nella scheda di cui all'allegato 2 il motivo del diniego. Fatto salvo l'obbligo di conservazione di cui all'articolo 3, comma 7, il medico veterinario consegna una copia della scheda di cui all'allegato 2 all'operatore.

Art. 5.

Ammissione degli equidi a eventi sportivi

1. I cavalli atleti non in possesso del certificato di idoneità e gli altri equidi non definibili cavalli atleti per essere ammessi a un evento sportivo sono sottoposti ad una visita svolta dal medico veterinario di servizio dell'evento sportivo sulla base delle indicazioni riportate nell'allegato 1 del presente decreto. Detta visita non è necessaria nell'ambito di eventi sportivi internazionali svolti sotto l'egida delle federazioni internazionali di riferimento riconosciute dal Comitato olimpico internazionale (CIO) e per gli equidi importati temporaneamente iscritti presso un ente sportivo di un Paese estero.

2. Il cavallo atleta che a seguito della visita di cui al comma 1 non risulta idoneo a partecipare all'evento sportivo non può prendere parte allo stesso. L'indicazione delle motivazioni della mancata idoneità viene comunicata all'operatore e resa disponibile all'ente presso il cavallo atleta è iscritto al «repertorio cavalli atleti».

3. Gli organizzatori degli eventi sportivi, tenendo anche in considerazione il numero degli equidi da ammettere alla manifestazione e le eventuali specifiche fornite dall'ente sotto la cui egida viene svolta la manifestazione, garantiscono la presenza o la reperibilità di un veterinario durante lo svolgimento dell'evento sportivo e pongono in essere tutte le misure per consentire al personale medico veterinario incaricato di svolgere la visita di cui al comma 1.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli allegati al presente decreto, che sono parte integrante dello stesso, sono aggiornati con cadenza quadriennale dal Ministero della salute di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sulla base anche delle esigenze di tutela della salute e del benessere animale.

2. Gli allegati al presente decreto possono altresì essere modificati, sulla base di nuove evidenze scientifiche, con decreto del direttore generale della salute animale del Ministero della salute e del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. L'obbligo del possesso della certificazione di cui all'articolo 3 per il cavallo atleta decorre dal 1° gennaio 2026.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano alle manifestazioni che si svolgono dopo il 1° gennaio 2026.

Art. 7.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2025

Il Ministro della salute
SCHILLACI

*Il Ministro per lo sport
e i giovani*
ABODI

*Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 947*

ALLEGATO 1

Indicazioni per effettuare la visita di idoneità del cavallo atleta e per l'ammissione degli equidi ad un evento sportivo.

Esame obiettivo generale (EOG)

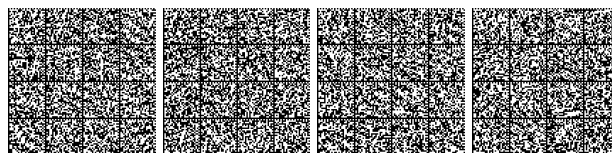
Anamnesi
Sviluppo scheletrico
Stato di nutrizione
Stato della muscolatura
Stato del sensorio
Atteggiamenti e segni particolari
Cute e connettivo s.c.
Mucose apparenti
Linfonodi esplorabili
Temperatura, polso, respiro
Grandi funzioni organiche

Esame obiettivo particolare (EOP)

Apparato respiratorio
Apparato cardio circolatorio
Apparato nervoso
Apparato visivo/uditivo
Apparato locomotorio (in stazione ed in movimento)
Valutazione comportamentale

Valutazione di eventuali documenti sanitari e referti specialistici prodotti dall'operatore utili ad integrare la valutazione clinica.

L'esito della visita e il relativo giudizio del medico veterinario, emesso in scienza e coscienza, si riferisce esclusivamente alla condizione sanitaria rilevata al momento della visita clinica stessa.



SCHEDA DI VALUTAZIONE MEDICO VETERINARIA**DATI DA REGISTRARE****Identificazione:**

Nome dell'equide: _____

Anno di nascita: _____

N° Microchip Transponder:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice Unico (UELN) N°:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N° del documento identificativo dell'animale:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dati forniti dall'operatore responsabile del cavallo, o da un suo incaricato, sotto la propria responsabilità

Il sig. _____ nato a _____ il _____

dichiara in merito al suindicato cavallo che (Anamnesi):

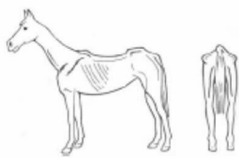
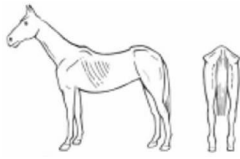
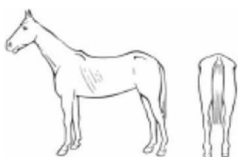
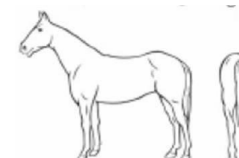
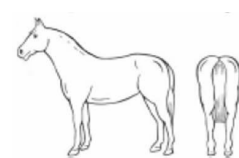
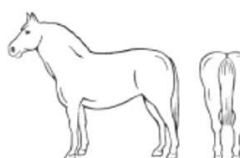
Comunica

pregressi interventi chirurgici e/o patologie ☐ NO ☐ NON disponibile ☐ SI quali: _____eventuali vizi o alterazioni comportamentali ☐ NO ☐ NON disponibile ☐ SI quali: _____

Eventuali note:



Stato di nutrizione

		
☐ denutrito	☐ molto magro	☐ magro
		
☐ buono	☐ grasso	☐ obeso

Sviluppo scheletrico e costituzione: ☐ buono ☐ accettabile ☐ scadente

Eventuali note: _____

Apparato cutaneo e annessi:

Presenza di lesioni o alterazioni: [] SI' [] NO

Se SI', quali: _____

Eventuali note: _____

Apparato nervoso e stato del sensorio: ☐ normale ☐ alterato

Eventuali note: _____

Apparato Respiratorio

Frequenza Respiratoria a riposo: _____

Presenza di sintomatologia respiratoria: ☐ NO ☐ SI

Eventuali note: _____

Apparato Cardiovascolare

Frequenza cardiaca a riposo: _____

Mucose apparenti: ☐ nella norma ☐ pallide ☐ congeste ☐ itteriche



Eventuali note: _____

Apparato locomotore

Valutazione dello zoccolo

☐ nella norma

Presenza di lesioni o alterazioni: [] SI' [] NO

Se SI', quali: _____

Ferratura

☐ Sì (☐ solo anteriori) ☐ NO

Andatura al passo in dirittura:

☐ nella norma ☐ zoppia di grado: _____ su 5 gradi

Andatura al trotto in dirittura:

☐ nella norma ☐ zoppia di grado: _____ su 5 gradi

Eventuali note: _____

Eventuali referti specialistici prodotti dall'operatore utili ad integrare la valutazione clinica: _____

Eventuali note e /o prescrizioni.

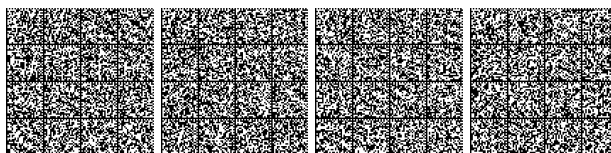


Esito della visita di idoneità sportiva effettuata in data ____/____/____

Idoneo ☐ Non idoneo ☐ Idoneo con le seguenti limitazioni ☐

La raccolta dei dati è basata sugli esiti degli esami e delle valutazioni effettuate secondo le informazioni e le condizioni presentate al momento della visita. Il sottoscritto medico veterinario non è responsabile per eventuali alterazioni dei risultati dovuti a informazioni mendaci o all'impiego di sostanze o farmaci non dichiarati al momento dell'esame.

Timbro e firma leggibili del medico veterinario esaminatore:



CERTIFICATO DI IDONEITA' PER L'ATTIVITA' SPORTIVA DEL CAVALLO ATLETA

(ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2021 nr. 36 e ss. mm.)

Data / /

Identificazione

Nome dell'equide: _____

N° Microchip Transponder:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice Unico (UELN) N°:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N° del documento identificativo dell'animale:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Identificazione del medico veterinario

Nome e cognome _____

Codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Iscritto all'ordine di: _____ N°: _____

Operatore responsabile del cavallo che ha richiesto la visita e fornito i dati di cui all'allegato 2

Nome e cognome _____ nato a _____ il _____

Codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Destinazione all'attività agonistica dell'equide ☐ SI ☐ NO;

Principali attività sportive nelle quali l'equide è impiegato _____

Il cavallo atleta esaminato è ritenuto idoneo all'attività sportiva. Il presente certificato, emesso sulla base delle attuali condizioni di salute del cavallo, ha la validità di mesi _____ (max 12 mesi) a partire dalla data odierna.

Eventuali note e/o prescrizioni (inserire ad es. eventuali limitazioni di cui all'art. 3, comma 6 del D.M.):

Timbro e firma leggibili del medico veterinario:

